



ISTITUTO COMPRESIVO "MANZONI - LANZI" CORRIDONIA

Piazza F. Corridoni n.2 - 62014 CORRIDONIA (MC)

C.F. 80010020438 - Cod. Mecc. MCIC812005

Tel. n.0733/431875 - Fax n.0733/435120

E-mail. MCIC812005@istruzione.it – PEC: mcic812005@pec.istruzione.it

Prot. n.: vedere segnatura allegata

Corridonia, (data, vedere segnatura)

All'Associazione di Promozione Sociale
COMPAGNIA TEATRALE
GIOVANNI LUCARONI
Agli atti
Al sito web

**CONTRATTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO
LABORATORIO TEATRALE
PROGETTO "A TEATRO SI GIOCA, GIOCANDO SI IMPARA"
A.S. 2025/2026**

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFCCUP - CIG B9F8A4F54D

L'Istituto Comprensivo Manzoni-Lanzi – Piazza F. Corridoni, 2 – 62014 – Corridonia, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Dott. ssa Daniela Smorlesi, domiciliata per la sua carica presso l'I.C. Manzoni-Lanzi Codice Fiscale: 80010020438 - di seguito indicato come "Committente"

E

l'Associazione Promozione Sociale Compagnia Teatrale Giovanni Lucaroni, rappresentata legalmente dal Sig. Romagnoli Pietro, domiciliato per la sua carica in [REDACTED] – P.IVA 01401580434 - di seguito indicato come "Collaboratore"

VISTO

Visto l'art. 21 della legge n. 59/1997
Visto l'art. 3 del D.I. di contabilità 129/2018
Visto l'art. 43 del D.I. di contabilità 129/2018
Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023
Visto il Piano Triennale per l'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'Istituto;
Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto P02 - 45
Visto il PA 2026 approvato con delibera n. 164 del 22/12/2025 del Consiglio d'Istituto

PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di stipulare un contratto di fornitura del seguente servizio: Laboratorio teatrale "A teatro si gioca, giocando si impara" con gli alunni della classe 1A della scuola primaria Luigi Lanzi dell'Istituto Comprensivo Manzoni-Lanzi di Corridonia;
- che è stata formalizzata con Decisione a contrarre prot. n. 0000559 del 15/01/2026 del Dirigente Scolastico, la volontà di provvedere all'affidamento diretto del servizio di cui sopra;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto per attività formative, di cui le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, valevole esclusivamente per l'a.s. 2025/2026, con decorrenza dal mese di gennaio 2026, **come da calendario concordato con il Dirigente Scolastico**, fino al mese di giugno 2026, alle seguenti condizioni:

ART. 1

l'Associazione Promozione Sociale Compagnia Teatrale Giovanni Lucaroni, fornisce gli esperti esterni necessari alla realizzazione delle attività formative e si impegna a garantire che i docenti individuati, prestino la propria opera intellettuale per l'attuazione dei progetti citati in premessa.

ART. 2

il "Collaboratore" individua gli esperti di teatro, per la realizzazione del progetto in intestazione, nella classe 1^A, con lezioni frontali della durata di 60 minuti ognuna - (1 h a settimana) - per un totale di n. 25 ore totali,

Firmato digitalmente da DANIELA SMORLESI



ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI - LANZI" CORRIDONIA

Piazza F. Corridoni n.2 - 62014 CORRIDONIA (MC)

C.F. 80010020438 - Cod. Mecc. MCIC812005

Tel. n.0733/431875 - Fax n.0733/435120

E-mail. MCIC812005@istruzione.it – PEC: mcic812005@pec.istruzione.it

dalla metà del mese di gennaio 2026 a fine giugno 2026 secondo un calendario preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico e la docente referente della classe.

ART. 3

Gli esperti individuati dal "Collaboratore", si impegnano ad eseguire la prestazione di cui all'art. 2, come da calendario concordato con il "Committente" nei locali delle scuole primaria Luigi Lanzi.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto i prestatori non eseguono ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni loro impartite, hanno piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritengono più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato loro commissionato. Gli esperti individuati dal Collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potranno comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico.

ART. 4

Le parti convengono che il compenso dovuto per la fornitura del servizio, viene così determinato in maniera forfettaria:

- € 1.000,00 (mille euro/00) – comprensivo di IVA al 22%, il tutto da corrispondersi in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività a seguito del ricevimento di fattura elettronica.

Il compenso sarà erogato tramite bonifico su conto corrente tracciato, indicato dal Committente, a seguito di emissione di fattura elettronica riepilogativa dei servizi resi comprensiva delle ore effettivamente svolte e delle dichiarazioni richieste.

ART. 5

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 6

L'istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii.

L'Istituto scolastico rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 7

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per il personale esperto individuato; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dalla fornitura del servizio.

ART. 8

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli articoli del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, Titolo II, capo XIV del Codice Civile.

ART. 9

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Macerata.

Il contratto può essere risolto in caso di non conformità delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente contratto e di rinuncia delle cause della contestazione effettuata entro 5 giorni lavorativi.

Pietro Romagnoli

Letto, confermato, sottoscritto

18:00:58 Teatrale Giovanni Lucaroni APS

18:00:58

Dott. Pietro Romagnoli

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Daniela Smorlesi

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa